



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001036

del 12 AGO. 2021

OGGETTO: M. I. c/ Arnas - Sentenza Tribunale Palermo n. 1984/2020 - Liquidazione e pagamento spese legali per assistenza a dipendenti convenuti. (Prat. 58/2015).

<p style="text-align: center;">U.O. PROPONENTE U.O. S. SERVIZIO LEGALE</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>85-SL</u> del <u>09-08-2021</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria <u>[Signature]</u></p> <p>Il Dirigente UO Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto <u>[Signature]</u></p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021</p> <p>N° Conto economico <u>5.09.03.02.0101</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) <u>184.300,00</u></p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>SERVIZIO LEGALE</u></p> <p>Scheda BUDGET allegata datata <u>09/08/2021</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. <u>[Signature]</u></p>
--	---

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Agosto, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Sp. G. Mondello quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

10 AGO. 2021

Il Responsabile del Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che** con atto di citazione, il Sig. M. I. ha convenuto in giudizio l'Arnas Civico di Palermo, unitamente a due propri dirigenti medici – dott.ri G.A. matr.6247 e L.P. A. matr.2971, chiedendone la condanna in solido, al risarcimento dei danni, quantificati in circa euro 375.000,00, patiti a seguito dell'intervento subito nell'anno 2012 presso la U.O. di Ortopedia, e consistenti nella omessa "... *correzione della disarticolazione carpo-ulnare*" che avrebbe causato la "*formazione di un'anchilosi radio-carpica*";
- **che** l'Arnas si costituiva nel procedimento incoato e, sulla scorta di apposite relazioni mediche debitamente acquisite, contestava la fondatezza dei profili di inadempimento ascritti;
- **che** i dipendenti convenuti, si sono avvalsi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 25 del CCNL 8.06.2000 per la dirigenza medica e veterinaria, che stabilisce: "*L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatto o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso*";
- **che**, infatti, l'Azienda, all'apertura del procedimento civile nei confronti dei dipendenti li ha fatti assistere da uno dei legali che si erano dichiarati disponibili ad assumere la difesa alle condizioni economiche di cui al disciplinare di incarico, approvato con atto deliberativo n.2955 del 21.11.2000, che prevede l'erogazione dei compensi nella misura minima prevista dalla tariffa professionale vigente;
- **che** il Tribunale di Palermo, investito della controversia, all'esito delle risultanze dell'elaborato stilato dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato, ha sì ravvisato profili di censura nella condotta di sanitari aziendali che ebbero in gestione il paziente, ma ha, al contempo, ritenuto <<*non provata la responsabilità uti singulus dei sanitari convenuti*>>, atteso che <<*nè in atto di citazione, nè nell'allegata ctp ...nè [del pari nella] CTU ...vi è alcun elemento per individuare in concreto in quale fase attiva o omissiva siano intervenuti i sanitari evocati in giudizio e quale fosse, anche solo in punto di allegazione, la responsabilità loro, singolarmente, ascritta in un percorso terapeutico lungo e complesso che, deve ritenersi, ha visto l'avvicinarsi di più sanitari*>>.
- **che**, pertanto, l'adito Tribunale, con la sentenza n.1984/2020, in ragione della responsabilità aziendale per fatto dei propri ausiliari (non individuati), ha condannato unicamente l'ARNAS;

DATO ATTO che delle superiori circostanze e di altre relative alla garanzia assicurativa si è compiutamente illustrato ed argomentato nel provvedimento n.1030 del 23.9.2020 con il quale, inoltre, si è data esecuzione alle statuizioni di condanna contenute nella sentenza;

DATO ATTO, altresì che con il presente provvedimento occorre, invece, corrispondere i compensi al legale V.I., facente parte dell'albo aziendale, che ha assicurato le difese dei sanitari convenuti e nei limiti dell'attività effettivamente svolta; a tal proposito si rileva che questi ha espletato le sole fasi di studio, introduttiva e mediazione delegata, laddove, invece, a seguito della sua rinuncia all'incarico, le ulteriori fasi della istruzione e decisione sono state curate da altro legale sul quale è ricaduta la scelta fiduciaria dei sanitari convenuti;

VISTA la richiesta dell'avv. V. I., in cui quantifica le somme dovute per l'attività svolta in favore dei dipendenti, in complessivi euro 2.947,20 oltre oneri accessori;

RILEVATO, tuttavia, che:

- non è dovuto alcun compenso relativamente alla "attività stragiudiziale", bensì con riferimento alla fase legata alla mediazione delegata dal giudice e limitatamente alla sola attività svolta: attivazione;
- pertanto, l'importo dovuto, decurtato delle somme indebitamente ascritte alla fase stragiudiziale e, invece, maggiorato della fase di attivazione della mediazione delegata, si riduce da € 2.947,20 oltre accessori ad € 2.054,20 oltre oneri accessori;

RITENUTO, pertanto, di dovere riconoscere all'avv. V. I., che ha aderito al disciplinare di incarico predisposto dall'azienda, gli onorari nella misura rideterminata di euro 2.458,82 comprensivi di spese generali e CPA (iva e rit. d'acconto non applicabile in ragione del regime fiscale del professionista), per l'assistenza resa ai due dipendenti convenuti in giudizio;



1508 028 317

RISERVARSI:

- ▼ sia, di sottoporre la consulenza tecnica all'esame del CAVS aziendale affinché questi, con l'ausilio della cartella clinica, possa individuare i sanitari aziendali cui il CTU ha ascritto profili di inadempimento;
- ▼ sia, successivamente di trasmettere gli atti alla Corte dei Conti per la valutazione circa la sussistenza o meno di colpa grave e per le attività consequenziali;

DATO ATTO che, con riferimento all'attività professionale resa in favore dei dipendenti convenuti dall'avvocato da essi nominato con scelta fiduciaria a seguito della rinuncia dell'Avv. V.I.:

- ▼ il legale fiduciario, come segnalato, ha svolto le fasi di istruzione e decisione;
- ▼ il legale fiduciario, non facendo parte dell'albo aziendale, non può vantare pretese nei confronti dell'azienda ma unicamente nei confronti dei dipendenti che, con scelta fiduciaria, gli hanno conferito incarico; circostanza già rappresentatagli dal Servizio Legale proponente;
- ▼ che, in ogni caso, l'eventuale richiesta di rimborso che dovesse essere avanzata dai dipendenti a seguito del pagamento dei compensi al loro fiduciario, sarà previamente sottoposta al vaglio circa la sussistenza dei presupposti abilitanti giusta previsioni della citata norma pattizia:

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

- 1) **DETERMINARE** in euro 2.458,82 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- 2) **DARE ATTO** che il costo di cui al presente provvedimento, da imputare sul conto 5.09.03.02.0101 - "spese legali per contenzioso", grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio ;
- 3) **LIQUIDARE E PAGARE** all'Avv. V. I. con studio in Palermo Cortile Vassallo (V. Pantelleria) 12, la somma di euro 2.458,82 comprensiva di c.p.a e bolli, ed escluso iva e r.a. in ragione del regime fiscale prescelto dal professionista, come da nota spese rielaborata allegata - per l'assistenza resa ai dipendenti dott.ri G. A. - Matr. 6247 e L.P. A. matr. 2971;
- 4) **AUTORIZZARE** l'Area Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dell'avv. S.G., previa ricezione fattura elettronica.

5) RISERVARSI:

- ▼ sia, di sottoporre la consulenza tecnica all'esame del CAVS aziendale affinché questi, con l'ausilio della cartella clinica, possa individuare i sanitari aziendali cui il CTU ha ascritto profili di inadempimento;
- ▼ sia, successivamente di trasmettere gli atti alla Corte dei Conti per la valutazione circa la sussistenza o meno di colpa grave e per le attività consequenziali;

6) DARE ATTO che, con riferimento all'attività professionale resa in favore dei dipendenti convenuti dall'avvocato da essi nominato con scelta fiduciaria a seguito della rinuncia dell'Avv. V.I.:

- ▼ il legale fiduciario, come segnalato, ha svolto le fasi di istruzione e decisione;
- ▼ il legale fiduciario, non facendo parte dell'albo aziendale, non può vantare pretese nei confronti dell'azienda ma unicamente nei confronti dei dipendenti che, con scelta fiduciaria, gli hanno conferito incarico; circostanza già rappresentatagli dal Servizio Legale proponente;
- ▼ che, in ogni caso, l'eventuale richiesta di rimborso che dovesse essere avanzata dai dipendenti a seguito del pagamento dei compensi al loro fiduciario, sarà previamente sottoposta al vaglio circa la sussistenza dei presupposti abilitanti giusta previsioni della citata norma pattizia:

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

IL RESPONSABILE U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)





A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
 Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
 sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

Civico Di Cristina Benfratelli
 SPED. IN ABB. POST. 07/01/2015 3/00020/001

P.IVA 05841770828

Allegato alla proposta nr 85-SL del 09/08/2021 Importo Proposta 2.458,82

Oggetto: M. I. c/ Arnas - Sentenza Tribunale Palermo n. 1984/2020 - Liquidazione e pagamento spese legali per assistenza a dipendenti convenuti. (Prat. 58/2015).

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
5.09.03.02.0101 - Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	LEG	184.300,00	0,00	83.280,35				87.408,42
							85-SL	2.458,82

TOTALE PRENOTATO 2.458,82

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget



001036

10 Ago
2021

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 15 AGO 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 25 AGO. 2021

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
